



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

IL DIRETTORE GENERALE

Bando per la preselezione dei siti italiani da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo nell'ambito della selezione 2027

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il Marchio del patrimonio europeo, con l'obiettivo di favorire una migliore conoscenza e consapevolezza, soprattutto fra i giovani, del patrimonio comune, seppure diverso, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione e il dialogo interculturale;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, entrato in vigore in data 18 maggio 2024;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del sopra citato d.P.C.M., il quale dispone che il Dipartimento per l'Amministrazione Generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale generale, tra cui la Direzione generale Affari Europei e Internazionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 30 luglio 2024, con cui è stato attribuito al Dott. Paolo D'Angeli l'incarico di Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale – DIAG del Ministero della cultura, registrato dalla Corte dei Conti il 20 luglio 2024 al foglio 2151;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

VISTO il decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*” e, in particolare, l'allegato 5 (“Unità dirigenziali non generali, e relative attribuzioni, dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali di livello generale dell'amministrazione centrale del Ministero”) che, tra le competenze della Direzione generale Affari Europei e Internazionali, annovera il coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la partecipazione a bandi europei;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 13 giugno 2025 al n. 1310, con cui è stato attribuito alla dott.ssa Mariassunta Peci l'incarico di Direttore generale della DG Affari Europei e Internazionali del Ministero della cultura;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, emanato con decreto ministeriale n. 402 del 31 ottobre 2025, recante “*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2026 e per il triennio 2026 -2028*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Tabella n. 14 – del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 21 gennaio 2026, n. 24, con il quale le risorse finanziarie sono state assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa in base allo stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2026, in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera c), e all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 30 gennaio 2026, n. 43 di Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del 26 giugno 2025, n. 208 recante “*Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della cultura*”;

RITENUTO necessario di procedere con l'organizzazione della preselezione dei siti italiani da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo secondo i principi ispiratori della valorizzazione dei beni culturali a iniziativa pubblica, ovvero i principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;

DECRETA

Art. 1

(Marchio del patrimonio europeo)

1. Il Marchio del patrimonio europeo è un'azione dell'Unione europea (UE), che consiste nell'assegnazione di un riconoscimento a quei siti del patrimonio culturale europeo, che abbiano un particolare valore simbolico e rivestano un ruolo importante nella storia e nella cultura d'Europa e/o nella costruzione dell'Unione europea.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

2. L'azione "Marchio del patrimonio europeo" è stata istituita dalla Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che definisce gli obiettivi, i siti ammissibili, il valore, i criteri di valutazione, la procedura di assegnazione, le procedure di controllo e ritiro del riconoscimento, di rinuncia allo stesso, nonché di valutazione dell'azione medesima.

3. A norma dell'art. 3 della Decisione n. 1194/2011/UE, il Marchio del patrimonio europeo contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) il rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione, in particolare dei giovani, sulla base dei valori comuni e degli elementi della storia e del patrimonio culturale europei nonché della consapevolezza della diversità nazionale e regionale;
- b) la promozione del dialogo interculturale.

4. Al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui al comma 3, l'azione persegue i seguenti obiettivi intermedi:

- a) sottolineare il valore simbolico e migliorare la visibilità dei siti che hanno rivestito un ruolo importante nella storia e nella cultura dell'Europa e/o nella costruzione dell'Unione;
- b) aumentare la consapevolezza dei cittadini europei riguardo alla storia dell'Europa e alla costruzione dell'Unione nonché riguardo al loro patrimonio culturale comune, seppure diverso, soprattutto in relazione ai valori democratici e ai diritti umani alla base del processo di integrazione europea.

5. I siti assegnatari del Marchio del patrimonio europeo perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- a) mettere in luce la propria rilevanza europea;
- b) sensibilizzare i cittadini europei al patrimonio culturale comune, soprattutto i giovani;
- c) favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di buone pratiche attraverso l'Unione;
- d) estendere e/o migliorare l'accesso per tutti, soprattutto i giovani;
- e) promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale e storica;
- f) favorire le sinergie fra il patrimonio culturale, da un lato, e il settore della creazione e della creatività contemporanea, dall'altro;
- g) contribuire all'attrattiva e allo sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare attraverso il turismo culturale.

6. A norma dell'art. 2 della Decisione n. 1194/2011/UE, il Marchio del patrimonio europeo può essere riconosciuto a:

- a) i siti, quali monumenti, siti naturali, subacquei, archeologici, industriali o urbani, paesaggi culturali, luoghi della memoria, beni culturali e patrimonio immateriale associati a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo (d'ora in poi "siti singoli");
- b) i siti transnazionali, ovvero siti situati in diversi Stati membri che convergono su un tema specifico per presentare una candidatura comune, o siti la cui posizione geografica comprende il territorio di almeno due Stati membri;
- c) i siti tematici nazionali, ovvero diversi siti, ubicati nello stesso Stato membro, che convergono su un tema specifico al fine di presentare una candidatura comune.

7. A norma degli artt. 10 e 11 della Decisione n. 1194/2011/UE, la procedura di assegnazione del Marchio



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

del patrimonio europeo si articola in due fasi: una preselezione dei siti a livello nazionale e una selezione dei siti a livello europeo.

8. La preselezione dei siti a livello nazionale è in capo agli Stati membri.

9. Ciascuno Stato membro può preselezionare fino a un massimo di due siti ogni due anni.

10. Ciascuno Stato membro partecipante stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per disposizioni amministrative che siano il più possibile semplici e flessibili. Esso trasmette i moduli di candidatura dei siti preselezionati alla Commissione europea entro il 1° marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di selezione, conformemente al calendario in allegato alla Decisione n. 1194/2011/UE.

11. La Commissione europea pubblica l'elenco completo dei siti preselezionati e ne informa tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni, affinché le predette Istituzioni, gli Stati membri o qualsiasi altro soggetto possano presentare alla Commissione europea eventuali osservazioni rilevanti al fine della selezione dei siti.

12. La selezione dei siti a livello europeo è in capo alla Commissione europea, che si avvale di un *panel* di tredici esperti indipendenti (d'ora in poi "*panel* europeo"), di cui all'art. 8 della Decisione n. 1194/2011/UE.

13. Il *panel* europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro. Se necessario, possono essere richieste ulteriori informazioni e possono essere organizzati sopralluoghi dei siti.

14. La selezione avviene in base ai criteri di valutazione, di cui all'art. 7, e sulla base dei moduli di candidatura, di cui all'art. 4. Il *panel* europeo tiene inoltre debitamente conto delle osservazioni di cui al comma 11.

15. Il *panel* europeo redige una relazione relativa ai siti preselezionati e la trasmette alla Commissione europea entro la fine dell'anno in cui ha luogo la selezione. Tale relazione comprende una raccomandazione per l'assegnazione del Marchio del patrimonio europeo, e fornisce delle motivazioni a corredo delle conclusioni, sia con riferimento ai siti che sono stati selezionati, sia con riferimento a quelli che non lo sono stati. La Commissione europea trasmette tempestivamente tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni per informazione.

16. I siti candidati che non sono selezionati possono presentare negli anni seguenti nuove candidature per la preselezione a livello nazionale.

17. La Commissione europea designa i siti ai quali assegnare il Marchio del patrimonio europeo, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del *panel* europeo. Essa informa della designazione il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

18. Il Marchio del patrimonio europeo viene assegnato in modo permanente ai siti, purché questi in fase del controllo periodico, di cui all'art. 15 della Decisione n. 1194/2011/UE, dimostrino di proseguire l'azione, continuando a rispettarne i criteri nonché il progetto e il piano di lavoro presentati al momento della candidatura, fatti salvi il ritiro del riconoscimento o la rinuncia allo stesso, di cui all'art. 16 della Decisione n. 1194/2011/UE.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

Art. 2

(Procedura di preselezione)

1. In riferimento a quanto indicato al comma 6 dell'art. 1, ai sensi della normativa italiana, recata dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora in poi *Codice*), sono ammissibili alla preselezione e alla successiva selezione:

- a) i beni culturali di cui all'art. 10 del *Codice*, purché associati a un luogo nel caso dei beni culturali mobili, e le cose ivi menzionate a prescindere dalla dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13 del *Codice*, purché associate a un luogo nel caso delle cose mobili;
- b) le cose di cui all'art. 11 del *Codice*, purché associate a un luogo nel caso delle cose mobili;
- c) i luoghi e gli istituti della cultura di cui all'art. 101 del *Codice*;
- d) i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del *Codice*, e gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del *Codice* a prescindere dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 140 del *Codice*;
- e) le espressioni di identità culturale collettiva di cui all'art. 7bis del *Codice*, a prescindere dalla loro rappresentazione tramite testimonianze materiali, purché associate a un luogo.

2. La preselezione avviene secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7, previo raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'art. 8, comma 8.

3. Le candidature ammissibili ai sensi del presente bando sono valutate da una apposita Commissione ministeriale, di cui all'art. 8.

Art. 3

(Soggetti proponenti e soggetti gestori)

1. Possono proporre candidature dei siti alla preselezione i soggetti proprietari o i legali rappresentanti degli enti o delle istituzioni di appartenenza degli stessi.

2. Al fine dell'implementazione dei progetti di candidatura, i soggetti proponenti possono avvalersi di soggetti gestori, individuati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Con specifico riferimento ai siti di appartenenza pubblica, i soggetti gestori possono essere individuati a norma dell'art. 115 del *Codice*, ivi inclusi i soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, per il tramite del Ministero della cultura e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali, di cui all'art. 112, comma 5, del *Codice*.

Art. 4

(Moduli di candidatura)

1. A norma dell'art. 9 della Decisione n. 1194/2011/UE, la Commissione europea predispone dei moduli di candidatura da utilizzarsi per tutti i siti candidati.

2. Per ciascun sito candidato (sito singolo, sito transnazionale, sito tematico nazionale), il soggetto



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

proponente compila e trasmette i moduli di candidatura relativi, in lingua italiana e inglese, con identico contenuto, secondo le linee guida di cui all'Allegato 1 e utilizzando:

- per i siti singoli, i moduli di candidatura di cui agli Allegati 2a (italiano) e 2b (inglese);
- per i siti transnazionali, i moduli di candidatura di cui agli Allegati 3a (italiano) e 3b (inglese);
- per i siti tematici nazionali, i moduli di candidatura di cui agli Allegati 4a (italiano) e 4b (inglese).

3. **Le candidature devono essere presentate entro il 4 novembre 2026**, pena l'esclusione dal procedimento, esclusivamente in modalità telematica, inviando al Dipartimento per l'Amministrazione Generale - Direzione generale Affari Europei e Internazionali, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC europeanlabel@pec.cultura.gov.it, i moduli di candidatura in lingua italiana e inglese di cui al comma 2.

Art. 5

(Siti transnazionali)

1. Per l'ammissione alla preselezione a livello nazionale dei siti transnazionali, in accordo con quanto previsto dall'art. 12 della Decisione n. 1194/2011/UE per la selezione a livello europeo, sono richiesti:

- a) il pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante;
- b) la designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore (d'ora in poi "sito coordinatore"), incaricato di essere l'unico punto di contatto per la Commissione ministeriale, di cui all'art. 8, e per la Commissione europea;
- c) la presentazione della candidatura sotto un nome comune;
- d) se del caso, la dimostrazione dell'esistenza di un chiaro legame tematico.

2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura degli altri siti. Dopo consultazione tra i siti partecipanti, con il coinvolgimento delle competenti autorità nazionali, ciascun sito partecipante compila la parte specifica del modulo di candidatura e la trasmette al sito coordinatore, che collaziona le parti specifiche in un unico modulo di candidatura. I siti transnazionali sono preselezionati dallo Stato membro del sito coordinatore nei limiti del numero massimo di siti di cui all'art. 1, comma 9, e sono proposti a nome di tutti gli Stati membri interessati dopo che questi hanno espresso parere favorevole.

3. Quando un sito transnazionale è selezionato, il Marchio del patrimonio europeo è assegnato al sito transnazionale nell'insieme e sotto il nome comune.

Art. 6

(Siti tematici nazionali)

1. Per l'ammissione alla preselezione a livello nazionale dei siti tematici nazionali, in accordo con quanto previsto dall'art. 13 della Decisione n. 1194/2011/UE, sono richiesti:

- a) la dimostrazione del valore aggiunto europeo di una candidatura comune rispetto a candidature individuali;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

- b) la dimostrazione di un chiaro legame tematico;
 - c) il pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante;
 - d) la designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore (d'ora in poi "sito coordinatore"), incaricato di essere l'unico punto di contatto per la Commissione ministeriale, di cui all'art. 8, e per la Commissione europea;
 - e) la presentazione della candidatura sotto un nome comune.
2. Le candidature per i siti tematici nazionali seguono la stessa procedura applicabile agli altri siti. Ciascun sito partecipante compila la parte specifica del modulo di candidatura e lo invia al coordinatore, che collaziona le parti specifiche in un unico modulo di candidatura. I siti tematici nazionali sono preselezionati dallo Stato membro interessato nei limiti del numero dei siti di cui all'art. 1, comma 9.
3. Qualora un sito tematico nazionale sia selezionato, il Marchio del patrimonio europeo è assegnato al sito tematico nazionale nel suo insieme e sotto il nome comune.

Art. 7

(Criteri di valutazione)

1. La preselezione dei siti italiani da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo avviene secondo i criteri di valutazione individuati per la selezione a livello europeo, di cui all'art. 7 della Decisione n. 1194/2011/UE.
2. I siti candidati al Marchio del patrimonio europeo devono avere un valore europeo simbolico e devono rivestire un ruolo importante nella storia e nella cultura d'Europa e/o nella costruzione dell'Unione europea. Essi devono dimostrare pertanto di possedere una o più delle seguenti caratteristiche:
- a) carattere transfrontaliero o paneuropeo, da intendersi come la capacità di esercitare la loro influenza e la loro attrattiva, passata e presente, oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;
 - b) collocazione e ruolo nella storia e nell'integrazione europee, nonché legame con eventi, personalità o movimenti chiave europei;
 - c) collocazione e ruolo nello sviluppo e nella promozione dei valori comuni alla base dell'integrazione europea.
3. I siti candidati al Marchio del patrimonio europeo devono presentare un progetto, la cui realizzazione inizi al più tardi entro la fine dell'anno di designazione, e che includa tutti gli elementi seguenti:
- a) sensibilizzare i cittadini alla rilevanza europea del sito, soprattutto tramite adeguate attività di comunicazione, segnaletica e formazione del personale;
 - b) organizzare attività didattiche, in particolare rivolte ai giovani, per aumentare la consapevolezza della storia comune dell'Europa e del suo patrimonio comune, seppure diverso, e rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune;
 - c) promuovere il multilinguismo e facilitare l'accesso ai siti utilizzando varie lingue dell'Unione europea;
 - d) partecipare alle attività di messa in rete dei siti che hanno ricevuto il Marchio del patrimonio europeo al fine di scambiare esperienze e avviare progetti comuni;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

- e) migliorare la visibilità e l'attrattiva del sito su scala europea, anche utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nonché dai mezzi digitali e interattivi, e cercando sinergie con altre iniziative europee;
- f) contemplare l'organizzazione di attività artistiche e culturali che promuovano la mobilità dei professionisti della cultura, degli artisti e delle collezioni europee, che stimolino il dialogo interculturale e incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanea, ogni qualvolta la specifica natura del sito lo permetta.

4. I siti da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo devono presentare un progetto che includa, inoltre, tutti gli elementi seguenti:

- a) garantire una buona gestione del sito, con definizione di obiettivi e indicatori;
- b) garantire che il sito venga preservato e tramandato alle generazioni future, conformemente alle misure di tutela pertinenti;
- c) provvedere alla qualità degli strumenti di accoglienza, quali la presentazione storica, le informazioni ai visitatori e la segnaletica;
- d) garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, anche mediante adeguamenti del sito o azioni di formazione del personale;
- e) riservare un'attenzione particolare al pubblico giovane, in particolare concedendogli accessi al sito in condizioni privilegiate;
- f) promuovere il sito come destinazione turistica sostenibile;
- g) sviluppare una strategia di comunicazione coerente e completa che metta in luce la rilevanza europea del sito;
- h) garantire che la gestione del sito sia il più possibile rispettosa dell'ambiente.

5. Riguardo ai criteri di cui ai commi 3 e 4, ciascun sito è valutato in modo proporzionato, tenendo conto delle sue caratteristiche.

Art. 8

(Commissione ministeriale)

1. Al fine della preselezione dei due siti italiani da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo, il Dipartimento per l'Amministrazione Generale istituisce con suo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Commissione ministeriale (d'ora in poi la Commissione).
2. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o emolumenti comunque denominati.
3. La Commissione si riunisce e svolge i suoi lavori in presenza, presso la sede del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, sita in via del Collegio Romano 27, 00186 Roma, nonché a distanza, in modalità telematica simultanea.
4. I membri della Commissione, nei due anni antecedenti all'insediamento della stessa, non devono aver avuto rapporti di collaborazione di alcun genere con i soggetti proponenti le candidature, e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse e/o incompatibilità rispetto ai soggetti medesimi. In



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

riferimento a ciò, i membri della Commissione ministeriale, in sede di prima riunione, sottoscrivono un'apposita dichiarazione.

5. La Commissione ministeriale è tenuta a produrre atti di resoconto dei suoi lavori; agli atti di resoconto della prima riunione, la Commissione ministeriale allega la dichiarazione di cui al comma 4.

6. La Commissione ministeriale preseleziona fino a un massimo di due siti, come da art. 1, comma 9, secondo i criteri di valutazione, di cui all'art. 7, sulla base dei moduli di candidatura, di cui all'art. 4.

7. La Commissione ministeriale attribuisce a ciascun sito candidato un punteggio in centesimi, così composto:

- a) rilevanza europea del sito, valutata in conformità ai criteri di cui all'art. 7, comma 2: 35/100 punti;
- b) progetto, valutato in conformità ai criteri di cui all'art. 7, commi 3 e 4: 35/100 punti;
- c) capacità operativa/piano di lavoro, da intendersi come la capacità economico-gestionale del soggetto proponente in relazione al sito candidato: 30/100.

8. La Commissione ministeriale redige la graduatoria relativa, dando motivazione della valutazione, e preseleziona i due siti candidati che abbiano ottenuto il punteggio maggiore, previo raggiungimento della soglia minima pari a 70/100.

9. **Entro il 4 febbraio 2027** la Commissione ministeriale termina la sua attività di valutazione e trasmette l'esito e i relativi atti di resoconto al responsabile del procedimento per il seguito di competenza.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. La gestione della procedura di preselezione dei siti italiani, inclusi i siti transnazionali con sito coordinatore italiano, è curata dal Servizio I – *Affari europei e internazionali* della Direzione generale Affari Europei e Internazionali - Dipartimento per l'Amministrazione Generale del Ministero della Cultura.
2. Il Dipartimento per l'Amministrazione Generale nomina il responsabile del procedimento, che si avvale di un apposito gruppo di lavoro costituito da risorse umane e strumentali interne all'Amministrazione, senza dar luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Entro la data del **1° marzo 2027**, il coordinatore nazionale per l'Italia, a seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione della Commissione ministeriale da parte del Dipartimento per l'Amministrazione Generale con suo decreto, trasmette i moduli di candidatura, in lingua italiana e inglese per ciascuno dei siti italiani preselezionati, alla Commissione europea, secondo le modalità da questa indicate.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Mariassunta Peci